

COPIA



COMUNE DI PORCARI  
PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 52**  
**in data 20-08-2020**  
Pubblicata il 16-09-2020

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica**

Oggetto: **Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE**

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

**Eseguito l'appello risultano:**

	Presenti	Assenti
1 Fornaciari Leonardo		P
2 DE TOFFOL FRANCESCA		P
3 RIMANTI FABRIZIA		P
4 BAIOCCHI LISA		P
5 MENCHETTI ROBERTA		P
6 LAMANDINI ELEONORA		P
7 RAMACCIOTTI PIETRO		P
8 GIGLI ALESSIO		P
9 GIANNINI SIMONE		A
10 GIANNONI RICCARDO		P
11 DELLA NINA MASSIMO		P
12 FAVILLA CHIARA		A
13 PISANI BARBARA		P
	11	2

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Omissis gli interventi...

L'Assessore R. Menchetti illustra le modifiche apportate al Regolamento sulla Tassa sui rifiuti. Esse riguardano, tra le altre, gli artt. 1,8,17,22,23.

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i., all' articolo 1, comma 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668;

**Preso atto di quanto disposto:**

- dalla deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n.443/2019 del 31 ottobre 2019 che ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo, partendo dalla riclassificazione di costi efficienti di esercizi e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- dall' art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha disposto che *"i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 5 successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato"*.
- dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che è intervenuto sull' allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto** l'articolo n. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

**Richiamate:**

- la propria deliberazione n. 32 del 27.06.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l' istituzione e l' applicazione della “Tassa sui Rifiuti (TARI)”;
- la propria deliberazione n. 30 del 28.05.2020, con la quale a seguito dell' emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati differiti, per il solo anno 2020, i termini di scadenza delle rate della “Tassa sui Rifiuti” (TARI);

**Preso atto** che il regolamento del Comune di Porcari per l'applicazione della “Tassa sui Rifiuti (TARI)” è aderente, nella sua struttura complessiva, alla normativa vigente in materia, ma in considerazione della parzialmente mutata disciplina normativa, si ritiene necessario intervenire tempestivamente:

- sia per alcuni interventi di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata e di correzione di eventuali errori materiali, ove presenti;
- sia per prevedere una norma regolamentaria, in coerenza con l' art. 660 della L. 147/2013, che consenta all' ente la possibilità di deliberare, nell' ambito della manovra tariffaria annuale, “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, in modo da poter intervenire a tutela e sostegno di cittadini, famiglie e imprese per far fronte agli effetti sociali ed economici negativi prodotti da eventi eccezionali ed imprevedibili anche con specifico richiamo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso e alla condizione di crisi economica conseguente;

**Ritenuto**, pertanto, di avvalersi, nell' ambito della disciplina della TARI, della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997, e di apportare al vigente Regolamento per l' applicazione della “Tassa sui Rifiuti” (TARI) le modifiche di seguito riportate:

➤ di modificare, in particolare:

- **l' art. 1** “Oggetto del Regolamento” e **art. 8** “Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo” aggiungendo i *“riferimenti alla nuova deliberazione Arera n. 443/2019”*;
- **l' art. 17** “Riduzioni per le utenze domestiche” – togliendo *“la data del 20 gennaio dell' anno successivo”* come termine per la presentazione dell' istanza per beneficiare della riduzione per il compostaggio domestico;
- **l' art. 22** “Funzionario Responsabile” *“togliendo i riferimenti alla IUC”*;
- **l' art. 23** “Riscossione”, modificando la data di scadenza delle quattro rate previste per il pagamento della TARI (a seguito delle modifiche di cui al comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011) e precisando le date di scadenza già previste per il solo anno 2020 con la delibera di questo Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2020; inoltre, nell' ambito dello stesso articolo si va a dettagliare la procedura che sarà seguita in caso di mancato o parziale pagamento dell' importo richiesto alle prescritte scadenze;

- **le righe 11 e 12** dell' allegato A al Regolamento relativamente tipologia di attività “studi professionali” sulla quale è intervenuto l'art. 58 quinquies del Decreto Legge 124/2019, sostituendole come segue:
  - le parole “agenzie, studi professionali, uffici”, sono sostituite dalle seguenti: “*agenzie, uffici*”;
  - le parole “banche ed istituti di credito”, sono sostituite dalle seguenti: “*banche, istituti di credito, studi professionali*”.

➤ di sostituire, in conseguenza delle modifiche apportate all' articolo 15 “Rateizzazione dei pagamenti” del Regolamento Generale delle Entrate con propria precedente deliberazione n. ....adottata nella seduta odierna, l' **art. 27** “Dilazione di pagamento”, rinominandolo “Rateizzazione dei pagamenti” e sostituendolo con il testo seguente:

*“1. Il Comune, su richiesta del contribuente , può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da un atto di accertamento in rate mensili secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali a cui si rimanda.”*

➤ di inserire, ai sensi dell' art. 660 della legge 27/12/2013, n. 147, per le motivazioni sopra riportate, il nuovo **articolo 19 bis** “Altre agevolazioni” nel testo seguente:

- “ 1. Il Consiglio Comunale, con valenza annuale, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall' art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n.147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.*
- 2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati le casistiche delle agevolazioni di cui al comma precedente, e le modalità per l' accesso alle agevolazioni, rimandando agli uffici la predisposizione della documentazione da presentare e la determinazione della procedura di domanda;*
- 3. La copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal comma precedente, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”*

**Visto** il prospetto riportante le proposte di modifica, sopra riportate, e il nuovo testo del Regolamento comunale per l' applicazione della “Tassa sui Rifiuti” (TARI), predisposto dal Servizio Tributi, allegati alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale (**Allegati A e B**);

**Visto** il comma 16, dell' art. 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come modificato dall' articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, nel termine previsto per l' approvazione del Bilancio di Previsione, disponendo, tra l' altro, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell' Interno, del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 del termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 che ha previsto l' ulteriore differimento del suddetto termine al 30 aprile 2020;

- l' art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha modificato l' art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), differendo ulteriormente il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

**Preso atto** che le modifiche ed integrazioni proposte sono state esaminate e discusse dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 30.07.2020;

**Dato atto** che, in virtù di quanto disposto dall' art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non specificamente ed espressamente disciplinato dal regolamento allegato, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

**Considerato che**, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall' anno d' imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi dell' articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** l' allegato parere del Revisore Unico dell' ente, rilasciato ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall' art. 3, comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

**Visto** l' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all' approvazione del presente atto;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, e riscontrati nei modi di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate le necessarie modifiche al “Regolamento per l' applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come di seguito indicato e come risultante dall' *allegato A*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

➤ di modificare, in particolare

- **l' art. 1** “Oggetto del Regolamento” e **art. 8** “Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo” aggiungendo i *referimenti alla nuova deliberazione Arera n. 443/2019*;

- **l' art. 17** “Riduzioni per le utenze domestiche” – togliendo *la data del 20 gennaio dell' anno successivo* come termine per la presentazione dell' istanza per beneficiare della riduzione per il compostaggio domestico;
- **l' art. 22** “Funzionario Responsabile” *togliendo i riferimenti alla IUC*;
- **l' art. 23** “Riscossione”, modificando la data di scadenza delle quattro rate previste per il pagamento della TARI (a seguito delle modifiche di cui al comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011) e precisando le date di scadenza già previste per il solo anno 2020 con la delibera di questo Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2020; inoltre, nell' ambito dello stesso articolo si va a dettagliare la procedura che sarà seguita in caso di mancato o parziale pagamento dell' importo richiesto alle prescritte scadenze;
- **le righe 11 e 12** dell' allegato A al Regolamento, relativamente tipologia di attività “studi professionali” sulla quale è intervenuto l'art. 58 quinquies del Decreto Legge 124/2019, sostituendole come segue:
  - ñ le parole “agenzie, studi professionali, uffici”, sono sostituite dalle seguenti: “*agenzie, uffici*”;
  - ñ le parole “banche ed istituti di credito”, sono sostituite dalle seguenti: “*banche, istituti di credito, studi professionali*”.

➤ di sostituire, in conseguenza delle modifiche apportate all' articolo 15 “Rateizzazione dei pagamenti” del Regolamento Generale delle Entrate con propria precedente deliberazione n. ....adottata nella seduta odierna, l' **art. 27** “Dilazione di pagamento”, rinominandolo “Rateizzazione dei pagamenti” e sostituendolo con il testo seguente:

*“1. Il Comune, su richiesta del contribuente , può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da un atto di accertamento in rate mensili secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali a cui si rimanda.”*

➤ di inserire, ai sensi dell' art. 660 della legge 27/12/2013, n. 147, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo **articolo 19 bis** “Altre agevolazioni” nel testo seguente:

*“1. Il Consiglio Comunale, con valenza annuale, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall' art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n.147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.*

*2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati le casistiche delle agevolazioni di cui al comma precedente, e le modalità per l' accesso alle agevolazioni, rimandando agli uffici la predisposizione della documentazione da presentare e la determinazione della procedura di domanda;*

*3. La copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal comma precedente, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell' esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”*

4. di approvare, conseguentemente alle predette modifiche, il regolamento per la gestione “Tassa sui rifiuti” (TARI)” nel nuovo testo integrato, allegato sotto la **lettera B**), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente Regolamento, nella forma di cui all' allegato B), anche se approvato successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell' articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall' art.27, comma 8 della legge 448/2001, ha effetto dal 1° gennaio 2020;

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere la presente deliberazione con l' allegato regolamento al Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,

tramite l' inserimento degli stessi nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

\*\*\*\*\*



**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
*(Provincia di Lucca)*

OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

**RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**sotto il profilo tecnico**, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 30-07-2020

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E  
TRIBUTI  
(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)**

# **C O M U N E D I P O R C A R I**

*(Provincia di Lucca)*

## **UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - MODIFICHE**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**Sotto il profilo contabile**, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 30-07-2020

**Il Responsabile Servizi Finanziari**  
**F.to Rag. Giuliana Maria Lera**

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 16-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li, 16-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li, 02-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 26-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'